



Comune di Colorina

STUDIO DEL RETICOLO IDROGRAFICO MINORE
ex D.G.R. n° 7 / 7868 del 25.01.2002
e successive modificazioni
(D.G.R. n° 7 / 13950 del 01.08.2003)

Norme per le attività di polizia idraulica

Aggiornamento 09.2011

IL COMUNE

Dott. FABRIZIO BIGIOLLI GEOLOGO

Iscritto all'albo dei Geologi Lombardia - n° 1278
Via Valeriana n° 99 - 23016 CERCINO (SO)
Tel/Fax 0342.68.06.51 - e-mail info@bigiollli.it
P.I. 00812460145 - C.F. BGLFRZ76T09F712E

Dott. LUCA ORSATTI ARCHITETTO

Iscritto all'albo degli Architetti della Provincia di Sondrio - n° 308
Via Enrico Toti n° 1 - 23100 SONDRIO (SO)
Tel/Fax 0342.213162 - e-mail arch.orsatti@gmail.com
P.I. 00815410147 - C.F. RSTLCU73M12I8290

INDICE

NORME GENERALI	2
Art. 1 – DEFINIZIONE DEL RETICOLO PRINCIPALE E DEL RETICOLO IDRICO MINORE	2
Art. 2 – FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE	2
Art. 3 – INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE	2
Art. 4 – DEFINIZIONE ED INDIVIDUAZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO	3
NORME SPECIFICHE – R.D. 523/1904 artt. 59-96-97-98 NORMA FONDAMENTALE DI POLIZIA IDRAULICA	3
Art. 5 – OPERE ED ATTI VIETATI NELLE FASCE DI RISPETTO DEL RETICOLO MINORE	3
Art. 6 – OPERE ED ATTI CONSENTITI PREVIA AUTORIZZAZIONE	4
Art. 7 – FABBRICATI E SIMILI ESISTENTI NELLE FASCE DI RISPETTO	4
Art. 8 – CORSI D'ACQUA COPERTI - TOMBINATURE	5
Art. 9 – SCARICHI NEI CORSI D'ACQUA	6
Art. 10 – RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE	7
Art. 11 – CAUZIONI	8
Art. 12 – PRESCRIZIONI SULLA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE	8
Art. 13 – AUTORIZZAZIONE PAESISTICA E PER ALTRE NORME	10
Art. 14 - PROCEDURE PER CONCESSIONI DI INTERVENTI RICADENTI NEL DEMANIO	10
Art. 15 – CANONI DI POLIZIA IDRAULICA	11
Art. 16 – DANNI ALL'INTERNO DELLE FASCE DI RISPETTO	11
Art. 17 - RIPRISTINO DI CORSI D'ACQUA A SEGUITO DI VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA	11
Art. 18 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO	11
Art. 19 – NORME FINALI	12
Artt. integrativi come richiesto nella nota prot. AE11.2010.0000453 di R.L. - SEDE TERRITORIALE DI SONDRIO	12

ALLEGATI

All. 1 – D.G.R. 01 Agosto 2003, n° 7/13950 – allegato C	13
All. 2 – R.D. 25 Luglio 1904 n° 23	17

NORME GENERALI

Art. 1 – DEFINIZIONE DEL RETICOLO PRINCIPALE E DEL RETICOLO IDRICO MINORE

a) Lo studio di definizione del reticolo idrico minore, eseguito in base alle indicazioni riportate nella D.G.R. 7/7868 del 25.01.2002 e successive modifiche (D.G.R. 7/13950 del 01.08.2003), suddivide il reticolo idrografico comunale in reticolo idrico principale e in reticolo idrico minore; nel comune di Colorina appartengono al reticolo idrico principale il Fiume Adda (SO 041) per il tratto nel territorio comunale di Colorina, il Torrente Madrasco (SO 164) nel tratto individuato dallo sbocco nel Fiume Adda alla confluenza con la Valle Vitalengo a quota 1.410m slm e il Torrente Presio (SO 165) nel tratto individuato dallo sbocco nel Fiume Adda alla confluenza con il Torrente Chignolo;

b) il reticolo idrico principale è individuato direttamente dalle strutture del ex Genio Civile presenti presso lo Ster (Servizio Territoriale Regionale) e comprende i corsi d'acqua che, per estensione (aste e bacino) e problematiche idrauliche, caratterizzano significativamente non solo il singolo territorio comunale ma un'area più vasta. Le competenze in materia di attività di polizia idraulica sono della Regione;

c) l'individuazione dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico principale è riportata nell'allegato A alla D.G.R. 7/13950 del 01.08.2003 che sostituisce l'allegato A della D.G.R. 7/7868 del 25.01.2002, ed è strutturato in modo tale da individuare con precisione l'asta o il tratto della stessa definita come reticolo idrico principale;

d) l'individuazione del reticolo idrico minore e relative fasce di rispetto secondo la D.G.R. 7/7868 del 25.01.2002 e successive modifiche spetta alle amministrazioni comunali;

e) per definizione, i corsi d'acqua significativi non elencati come reticolo idrico principale, sono automaticamente da considerarsi appartenenti al reticolo minore;

f) i corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore, con le relative fasce di rispetto, sono riportati negli elaborati grafici in scala 1:10.000/1:2.000 allegati a tali norme.

Art. 2 – FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

a) La suddivisione del reticolo idrico comunale in principale e minore, realizzata secondo la D.G.R. 7/7868 del 25.01.2002 e successive modifiche, è eseguita per attuare quanto previsto nella L.R. 1/2000 art 3 comma 114 (legge riguardante decentramento dei poteri e dei compiti regionali);

b) l'articolo 3 comma 114 prevede il trasferimento ai comuni delle funzioni relative all'adozione dei provvedimenti di polizia idraulica concernenti il reticolo idrografico minore. Il comune di Colorina applicherà pertanto tali norme nello svolgimento delle attività di polizia idraulica;

c) i provvedimenti di polizia idraulica concernenti il reticolo idrico principale rimangono di competenza regionale (Regione Lombardia), le presenti norme di polizia idraulica NON si applicano sul reticolo principale.

Art. 3 – INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE

a) I criteri per l'individuazione del reticolo idrografico minore sono definiti al punto 4 dell'allegato B della D.G.R. 7/13950 del 01.08.2003 che sostituisce integralmente l'allegato B della D.G.R. 7/7868 del 25.01.2002;

Amministrazione comunale di Colorina (SO) – Studio inerente il reticolo idrografico minore secondo la D.G.R. n. 7/7868 del 25.01.2002 e successive modificazioni

b) in generale sono compresi nel reticolo minore:

- i corsi d'acqua significativi indicati come demaniali nelle carte catastali o in base a normative vigenti;
- i corsi d'acqua che siano stati oggetto di interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici;
- i corsi d'acqua che siano interessati da derivazione d'acqua
- i corsi d'acqua significativi che siano rappresentati nelle cartografie ufficiali (IGM, CTR)

(ossia “ il reticolo idrografico costituito da tutte le acque superficiali ad esclusione di tutte la acque piovane non ancora convogliate in un corso d'acqua “);

c) l'individuazione grafica dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrografico minore e delle fasce di rispetto è riportata nelle tavole allegate.

Art. 4 – DEFINIZIONE ED INDIVIDUAZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO

a) I criteri per l'individuazione delle fasce di rispetto sono definiti al punto 5 dell'allegato B della D.G.R. 7/13950 del 01.08.2003 che sostituisce integralmente l'allegato B della D.G.R. 7/7868 del 25.01.2002;

b) le FASCE DI RISPETTO sono definite come l'ambito territoriale di pertinenza di ogni corso d'acqua definito come reticolo minore; entro tali fasce si applicano le norme del presente documento;

c) nello studio del reticolo idrico minore del comune di Colorina sono individuate le seguenti tipologie di fasce di rispetto:

- FASCIA RETICOLO IDRICO MINORE: individuata per tutti i corsi d'acqua censiti e classificati come reticolo idrografico minore ad eccezione dei tratti per i quali è proposta la deroga di fascia (ampiezza 10m);
- FASCIA RETICOLO IDRICO MINORE RIDOTTA: individuata per tratti di corsi d'acqua censiti e classificati come reticolo idrografico minore per i quali, in subordine alla verifica idraulica per eventi di piena con tempo di ritorno $Tr = 100$ anni, è proposta la deroga della fascia di 10m (ampiezza 4m).

d) la rappresentazione grafica delle fasce di rispetto è riportata sugli elaborati grafici allegati ed ha valore indicativo; nella pratica attuativa l'ampiezza andrà rilevata direttamente sul terreno e le distanze sono da intendersi misurate dal limite del demanio oppure dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa. Nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, le distanze possono essere calcolate con riferimento alla linea di individuazione della piena ordinaria. Nel caso di corsi tombinati dal limite esterno della tombinatura.

NORME SPECIFICHE – R.D. 523/1904 artt. 59-96-97-98 NORMA FONDAMENTALE DI POLIZIA IDRAULICA

Art. 5 – OPERE ED ATTI VIETATI NELLE FASCE DI RISPETTO DEL RETICOLO MINORE

- I. La nuova edificazione di strutture ed infrastrutture a carattere definitivo e/o provvisorio di qualsiasi natura, utilizzo e dimensione, anche relativamente a strutture interrato compresa la realizzazione di piste e strade;
- II. lo scavo, il riporto, la trasformazione morfologica delle aree, l'accatastamento anche temporaneo di materiale di qualsiasi tipo;
- III. la piantagione di alberi, siepi ed arbusti, lo sradicamento di piante e di ceppaie;

Amministrazione comunale di Colorina (SO) – Studio inerente il reticolo idrografico minore secondo la D.G.R. n. 7/7868 del 25.01.2002 e successive modificazioni

NORME PER LE ATTIVITA' DI POLIZIA IDRAULICA

- IV. la costruzione di muri anche non sporgenti dal piano campagna e la posa di recinzioni di qualsiasi natura;
- V. la posa di tralicci, pali, teleferiche a carattere permanente;
- VI. la realizzazione di pescaie e chiuse;
- VII. pascolo e permanenza di bestiame su scarpate ed argini;
- VIII. la tombinatura, il ricoprimento, lo spostamento dell'alveo;
- IX. la realizzazione di discariche e cave;
- X. qualunque intervento che possa essere di danno alle sponde e/o alle opere di difesa esistenti.

Art. 6 – OPERE ED ATTI CONSENTITI PREVIA AUTORIZZAZIONE

- I. Realizzazione degli interventi di cui al precedente articolo, di strutture ed infrastrutture, derivazioni e quant'altro purché di carattere pubblico comunale o di interesse pubblico o proposto da privati o da consorzi di privati ma convenzionata ad uso pubblico comunale e di interesse pubblico, o interventi/opere necessari per motivi di pubblica e privata incolumità o interventi di competenza di organi regionali e statali o altri enti territoriali, o di Ditte e Società private relative ad interventi di uso pubblico non altrimenti localizzabili a condizione che non modifichino o alterino la circolazione idrica superficiale o siano in qualche modo di ostacolo al deflusso delle acque. Le istanze dovranno essere assoggettate ad una verifica di compatibilità idraulica che documenti l'assenza di interferenze negative sull'assetto idrologico-idraulico e sottoposte al parere comunale competente per l'autorizzazione;
- II. interventi di regimazione idraulica con o senza occupazione di suolo demaniale, finalizzati ad interventi di protezione, difesa e manutenzione del corso d'acqua;
- III. ripristino terrazzamenti e strutture di stabilizzazione territoriale esistenti e realizzazione di nuove opere di difesa e consolidamento idrogeologico, realizzate anche da privati, supportati da studio e verifica di compatibilità idraulica;
- IV. scarichi in corsi d'acqua realizzati nel rispetto della vigente normativa ovvero nei limiti di portata previsti dal D.Lgs 11.05.199 n.52 e D.G.R. n. 7/7868 del 25.01.2002, previa valutazione del corpo idrico a smaltire le portate scaricate;
- V. realizzazione di piste, attraversamenti e linee elettriche;
- VI. interventi di difesa e protezione dell'alveo necessari ai fini della pubblica incolumità;
- VII. taglio piante.

Art. 7 – FABBRICATI E SIMILI ESISTENTI NELLE FASCE DI RISPETTO

Per i fabbricati ed impianti esistenti all'interno delle fasce di rispetto del reticolo idrico, che dovranno essere individuati nel Piano di Protezione Civile Comunale, sono ammessi, previa autorizzazione, i seguenti interventi ai sensi dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978 n.457 e D.P.R. 380/2001 art.3:

- “interventi di manutenzione ordinaria”, gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

Amministrazione comunale di Colorina (SO) – Studio inerente il reticolo idrografico minore secondo la D.G.R. n. 7/7868 del 25.01.2002 e successive modificazioni

- “interventi di manutenzione straordinaria”, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso;
- “interventi di restauro e di risanamento conservativo”, gli interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio.

Per gli edifici posti all’interno del centro edificato sono altresì consentiti, previa autorizzazione e verifica di compatibilità idraulica, gli interventi di ristrutturazione che non comportino un aumento della sagoma di ingombro planimetrica del fabbricato all’interno della fascia di rispetto e con rinuncia del soggetto intestatario al risarcimento danni. E’ sempre ammessa la demolizione senza ricostruzione.

Potranno essere autorizzati interventi che prevedano parziale demolizione con miglioramento delle condizioni idrauliche e di accesso per la manutenzione. In ogni caso tali interventi non dovranno pregiudicare la possibilità futura di recupero dell’intera area della fascia di rispetto alle cui funzioni è deputata con priorità al ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente ai corpi idrici.

Nel caso di fabbricati esistenti che, per cattiva o mancata manutenzione, costituissero rischio per il deflusso delle acque, l’Amministrazione dovrà provvedere a sollecitare i proprietari all’esecuzione delle opere necessarie a ridurre il rischio (non esclusa la demolizione) assegnando un tempo limite per l’esecuzione dei lavori. In caso di inadempienza da parte dei proprietari l’Amministrazione potrà intervenire direttamente addebitando l’onere dell’intervento ai proprietari.

Art. 8 – CORSI D’ACQUA COPERTI - TOMBINATURE

Ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. n.152 del 11 maggio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni, è vietata la copertura dei corsi d’acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità.

E’ comunque consentita, in deroga, la copertura dei corsi d’acqua, da parte dell’Ente Pubblico, per opere che siano riconosciute di pubblica utilità, accertata la compatibilità idraulica e comprovato il miglioramento nell’assetto del territorio interessato. Tali tombinature dovranno, comunque, essere transitabili con mezzi per gli interventi di manutenzione o coperte con grigliati amovibili.

Per i corsi d’acqua coperti esistenti o nuovi, all’imboccatura dovranno essere realizzati sistemi atti a impedire o ridurre il rischio di ostruzione per il deposito di materiale sedimentale o flottante.

I sistemi di griglie filtranti, ecc. dovranno essere dimensionati e posizionati in modo da non ridurre la sezione utile di deflusso (mediante allargamenti dell’alveo od altro) e di assicurare una facile manutenzione. Il progetto dei sistemi di protezione da sedimenti ed ostruzioni dovrà essere corredato dal piano di manutenzione.

La fascia di rispetto dei corsi d'acqua attualmente coperti è finalizzata a garantire la possibilità di accesso alle ispezioni e/o la possibilità di manutenzione tramite ispezioni poste a distanza adeguate o per consentire lo stombinamento degli stessi.

Manufatti di ispezione devono di norma essere previsti ad ogni confluenza di canalizzazione in un'altra, ad ogni variazione planimetrica tra due tronchi rettilinei, ad ogni variazione di livelletta ed in corrispondenza di ogni opera d'arte particolare. Il piano di scorrimento nei manufatti deve rispettare la linearità della livelletta della canalizzazione in uscita dei manufatti stessi.

I manufatti di cui sopra, anche lungo le canalizzazioni, devono avere dimensioni tali da considerare l'agevole accesso al personale addetto alle operazioni di manutenzione e controllo.

In ogni caso dovranno essere rispettate le indicazioni della Circolare Ministero LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale – 7 gennaio 1974 n. 11633 “ i pozzetti di ispezione non potranno distare tra loro più di 20-25m quando le sezioni non siano praticabili (altezza inferiore a 1.05m); potranno disporsi a maggiore distanza, e comunque non superiore a 50m, per sezioni praticabili”.

Sono pertanto vietate nella fascia di rispetto tutte le opere che comportano impedimento alla possibilità di accesso alle ispezioni ed alla manutenzione e/o la possibilità di ripristino o di realizzazione di nuove ispezioni.

Per tutti i tratti combinati è necessario prevedere una periodica manutenzione al fine di conservarne la funzionalità idraulica e l'inserimento dell'opera nel Piano di Protezione Civile.

Nelle circostanze in cui si ritenga indispensabile ricorrere alla tombinatura di nuovi tratti, si richiede la verifica idraulica della nuova sezione di deflusso utilizzando (cautelativamente, tenendo conto di possibili fenomeni di ostruzione) un valore di portata pari alla piena con tempo di ritorno TR =100 anni.

Art. 9 – SCARICHI NEI CORSI D'ACQUA

L'autorizzazione di scarichi nei corsi d'acqua è rilasciata esclusivamente sotto l'aspetto della quantità delle acque recapitate ed è da intendersi complementare, e mai sostitutiva, all'autorizzazione allo scarico, sotto l'aspetto qualitativo, rilasciata dalle competenti autorità.

La materia è normata dalle N.T.A. del P.A.I., al quale si rimanda, e che prevede l'emanazione di una direttiva in merito da parte dell'Autorità di Bacino.

Da parte del richiedente l'autorizzazione di scarico dovrà essere verificata la capacità del corpo idrico di smaltire le portate scaricate.

Nelle more dell'emanazione della suddetta direttiva e in assenza di più puntuali indicazioni si dovrà comunque rispettare quanto disposto dal Piano di Risanamento Regionale delle acque, che indica i parametri di ammissibilità di portate adottate ai corsi d'acqua che presentano problemi di insufficienza idraulica.

Per i canali di fondovalle i limiti di accettabilità di portata di scarico fissati sono i seguenti:

- 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziali e industriali;
- 40 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubbliche fognature.

Amministrazione comunale di Colorina (SO) – Studio inerente il reticolo idrografico minore secondo la D.G.R. n. 7/7868 del 25.01.2002 e successive modificazioni

Nell'eventualità che le portate scaricate nei canali sopraccitati superino i limiti di accettabilità di cui sopra, si rende necessario prevedere sistemi autonomi di laminazione o smaltimento consistenti in bacini di accumulo temporaneo delle acqua meteoriche. I suddetti limiti sono da escludere per le aree montane e per le portate direttamente scaricate nel Fiume Adda.

Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e in modo da evitare l'insorgere di fenomeni di erosione (dissipatori di energia).

Art. 10 – RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE

Sono soggette alla autorizzazione comunale le opere senza occupazione di area demaniale, con presentazione di istanza in marca da bollo, presentata dal richiedente e sottoscritta dal progettista, con dati anagrafici, tipologia, ubicazione dell'intervento (foglio, mappali) ed esplicita dichiarazione di non occupazione di area demaniale.

Sono soggette a concessione comunale le opere con occupazione di aree demaniali, con presentazione di istanza in marca da bollo, presentata dal richiedente e sottoscritta dal progettista, con dati anagrafici, tipologia, ubicazione dell'intervento (foglio, mappali) ed esplicita dichiarazione di occupazione di area demaniale.

Tali le richieste di autorizzazione e concessione dovranno inoltre essere presentate all'Amministrazione Comunale corredate da:

- relazione descrittiva, redatta da tecnico abilitato, con descrizione delle opere in progetto e relative caratteristiche tecniche;
- estratto in originale o in copia della planimetria catastale con l'indicazione delle opere in progetto;
- corografia in scala 1:10.000 su Carta Tecnica Regionale;
- estratto del P.R.G.;
- profilo longitudinale e sezioni trasversali del corso d'acqua dello stato di fatto e di progetto, con quote con riferimento alla quota vera, in metri sul livello del mare;
- planimetria dello stato di fatto e di progetto, con l'indicazione dei confini catastali privati e demaniali, con ubicazione delle opere rispetto a punti fissi, con quote con riferimento alla quota vera, in metri sul livello del mare;
- relazione di calcolo per le strutture in C.A.;
- planimetria con sovrapposizione delle opere di progetto e della planimetria catastale e con la quantificazione delle aree demaniali che verranno occupate;
- attestazione che le opere non comportano conseguenze negative sul regime delle acque; che le opere vengono eseguite senza pregiudizio di diritti di terzi e di assunzione dell'onere di riparazione di tutti i danni derivanti dalle opere, atti e fatti connessi;
- dichiarazione di rinuncia alla rivalsa per danni eventualmente causati alle proprietà all'interno delle fasce di rispetto del corso d'acqua per manutenzione ordinaria o straordinaria;
- relazione idrologica-idraulica, redatta da tecnico abilitato, con individuata la piena di progetto nonché le verifiche idrauliche;

Amministrazione comunale di Colorina (SO) – Studio inerente il reticolo idrografico minore secondo la D.G.R. n. 7/7868 del 25.01.2002 e successive modificazioni

- relazione geologica, idrogeologica e geotecnica, redatta da tecnico abilitato;
- relazione di compatibilità ambientale, redatta da tecnico abilitato, con particolare riferimento alla possibilità di accesso per manutenzione e alla possibilità di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici;
- piano di manutenzione delle nuove opere, del tratto di corso d'acqua interessato e della relativa fascia di rispetto.

Art. 11 – CAUZIONI

Il rilascio di concessioni e autorizzazioni di polizia idraulica è subordinato al pagamento di un importo (cauzione) pari alla prima annualità del canone ed è dovuta per importi superiori ad €258,23 (L.R. 17/12/2001 N. 26). La cauzione, ove nulla osti, sarà restituita al termine dell'autorizzazione o concessione, rilasciate dall'autorità competente.

Art. 12 – PRESCRIZIONI SULLA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE

Il progetto di ogni opera sul corso d'acqua del reticolo idrico minore ed all'interno della relativa fascia di rispetto dovrà essere corredato da uno studio ideologico-idraulico che verifichi le condizioni idrauliche di deflusso di piene con tempo di ritorno almeno pari a $Tr = 100$ anni. I franchi minimi da adottare saranno in funzione sia dell'importanza del corso d'acqua che del manufatto da realizzare.

In genere per ponti ed altre infrastrutture importanti, che possano restringere la sezione idraulica, il valore del franco minimo dovrà essere superiore a 1m per eventi di piena con tempo di ritorno $Tr = 100$ anni. Tale franco dovrà essere adottato anche in tutte le verifiche idrauliche sui corsi d'acqua con fascia di rispetto maggiore di 10m. Le nuove opere, particolarmente nelle zone esterne alle aree edificabili previste dal vigente P.R.G., dovranno assicurare il mantenimento e ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzione di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione delle biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo.

12.1 – Attraversamenti

Gli attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere) con luce superiori a 6 m devono essere realizzati secondo la Direttiva dell'Autorità di Bacino "*Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B*", paragrafi 3 e 4 (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n.2/99).

E' facoltà del Comune richiedere l'applicazione, in tutto o in parte, di tale Direttiva anche per i manufatti di dimensioni inferiori e comunque in relazione all'importanza del corso d'acqua.

Si dovrà verificare che le opere siano coerenti con l'assetto idraulico del corso d'acqua e non comportino alterazioni delle condizioni di rischio idraulico, siano compatibili con gli effetti indotti da possibili ostruzioni delle luci ad opera di corpi flottanti trasportati dalla piena ovvero di deposito anomalo di materiale derivante dal trasporto solido.

Per il dimensionamento delle opere ed in particolare dei ponti è necessario considerare, oltre alle dimensioni attuali l'alveo, anche quelle di progetto, in modo tale che le opere, una volta realizzate, non siano di ostacolo a futuri interventi di sistemazione idraulica sul corso d'acqua, compresi gli ampliamenti delle dimensioni dell'alveo.

In ogni caso i manufatti di attraversamento non devono:

- restringere la sezione mediante spalle e rilevati di accesso;
- avere l'intradosso a quota inferiore al piano di campagna;
- comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua;
- comportare un aumento delle condizioni di rischio idraulico per il territorio circostante.

La soluzione progettuale per il ponte e per i relativi rilevati di accesso deve garantire l'assenza di effetti negativi indotti sulle modalità di deflusso di piena; in particolare il profilo idrico di rigurgito deve essere compatibile con l'assetto difensivo presente e non deve comportare un aumento delle condizioni di rischio idraulico per il territorio circostante.

Gli attraversamenti e i manufatti realizzati al di sotto dell'alveo dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua.

12.2 - Regimazione delle acque superficiali

Le nuove opere di regimazione idraulica (briglie, traverse, argini, difese spondali) sono finalizzate al riassetto dell'equilibrio idrogeologico, al ripristino della funzionalità della rete del deflusso superficiale, alla messa in sicurezza del territorio, alla rinaturalizzazione, assicurando il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, al miglioramento generale della qualità ecologica ed a favorire la fruizione pubblica. Esse dovranno essere concepite privilegiando, compatibilmente con la disponibilità della risorsa idrica, le tecniche proprie dell'ingegneria naturalistica.

E' vietata qualunque trasformazione, manomissione, immissione di acque in generale (se non meteoriche) e di reflui non depurati. Sono ammessi solo gli interventi volti al disinquinamento, al miglioramento della vegetazione ripariale, al miglioramento del regime idraulico, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche alla realizzazione dei percorsi di attraversamento.

Potranno essere realizzati interventi di risanamento o potenziamento dei corsi d'acqua qualora ne venga documentata la necessità, accertata la compatibilità idrica, comprovato il miglioramento nell'assetto del territorio interessato.

I lavori di ripulitura e manutenzione fluviale potranno essere eseguiti senza alterare l'ambiente fluviale qualora vi siano insediate specie faunistiche e botaniche protette o di evidente valore paesaggistico.

12.3 – Sottopassi

Per il dimensionamento delle opere è necessario considerare, oltre alle dimensioni attuali dell'alveo, anche quelle eventuali di progetto, in modo tale che le opere, una volta realizzate, non siano di ostacolo a futuri interventi di sistemazione idraulica sul corso d'acqua, compresi gli ampliamenti delle dimensioni dell'alveo.

In generale si dovranno evitare intersezione di corsi d'acqua mediante "sottopassi a sifone"; nel caso di impossibilità tecnica di soluzioni alternative, la progettazione dovrà essere dettagliata, prevedere sistemi atti a ridurre il rischio di ostruzione e corredata di piano di manutenzione dell'opera.

12.4 – Strutture longitudinali

Non è ammessa la costruzione di strutture longitudinali che riducano la sezione dell'alveo dei corsi d'acqua. In caso di necessità e di impossibilità di diversa localizzazione le stesse potranno essere interrato.

12.5 – Argini

I nuovi argini dovranno essere progettati in modo tale da consentire la fruibilità delle sponde e di assicurare il mantenimento e il ripristino della vegetazione, nonché di stabilizzazione delle sponde, ecc. L'efficienza delle arginature dovrà essere garantita da un programma di manutenzione.

12.6 – Canalizzazioni agricole (fossi e scoline)

Tutti gli interventi su corsi d'acqua inerenti pratiche irrigue, anche se non inseriti nel reticolo idrico minore, dovranno essere volti al mantenimento dell'efficienza delle canalizzazioni, provvedendo in ogni caso al ripristino della loro funzionalità laddove questa risulti essere stata compromessa.

Si dovrà porre la massima attenzione affinché l'esercizio irriguo non interferisca con la funzione di smaltimento delle acque meteoriche.

Art. 13 – AUTORIZZAZIONE PAESISTICA E PER ALTRE NORME

Qualora l'area oggetto di intervento ricada nella zona soggetta a vincolo paesistico e in presenza della necessità di autorizzazioni per altre norme (vincolo idrogeologico, ecc.) il richiedente dovrà presentare apposito atto autorizzativo rilasciato dall'ente competente (Regione Lombardia, ecc.).

Art. 14 - PROCEDURE PER CONCESSIONI DI INTERVENTI RICADENTI NEL DEMANIO

Il Comune, in caso di necessità di modificare o di definire i limiti alle aree demaniali, dovrà proporre ai competenti uffici dell'amministrazione statale (Agenzia del Demanio) le nuove delimitazioni.

Le richieste di sdemanializzazione sul reticolo idrografico minore dovranno essere inviate alle Agenzie del Demanio. L'Amministrazione Comunale dovrà in tal caso fornire il nulla osta idraulico.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 41 comma 4 del D. Lgs. 11 maggio 1999 n. 152, le aree del demanio fluviale di nuova formazione non possono essere oggetto di sdemanializzazione.

Art. 15 – CANONI DI POLIZIA IDRAULICA

Le autorizzazioni e le concessioni rilasciate devono contenere indicazioni riguardanti condizioni, durata e norme alle quali sono assoggettate, e sono soggette al pagamento del canone annuale stabilito dalla Regione (rif. D.G.R. 25 gennaio 2002 n. 7/7868 e successiva D.G.R. 1 agosto 2003 n. 7/13950, Allegato C - Canoni regionali di polizia idraulica, ed eventuali successive modificazioni).

Art. 16 – DANNI ALL'INTERNO DELLE FASCE DI RISPETTO

Nessuno potrà chiedere all'Amministrazione Comunale il risarcimento di danni a fabbricati, piantagioni ed altro situato all'interno delle fasce di rispetto, causati da esondazioni o da operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria ai corsi d'acqua, se non per dolo o imperizia dell'impresa che, su ordine dell'Amministrazione Comunale, ha effettuato l'intervento.

Art. 17 - RIPRISTINO DI CORSI D'ACQUA A SEGUITO DI VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA

In caso di realizzazione di opere abusive o difformi da quanto autorizzato, la diffida a provvedere al ripristino sarà disposta con apposita Ordinanza Sindacale ai sensi dell'art. 14 della legge 47/85.

Art. 18 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Norme fondamentali di riferimento per la regolamentazione delle attività di polizia idraulica :

- per i fiumi, i torrenti, i rivi, gli scolatoi pubblici e i canali di proprietà demaniale si fa riferimento alle disposizioni idrauliche del R.D. 523 del 25/07/1904 che indica le attività vietate (art. 96), le attività consentite previa autorizzazione (artt. 97, 98) o nulla osta idraulico (art. 59)
- per gli altri canali e le altre opere di bonifica si fa riferimento alle disposizioni del R.D. 368 del 1904 che indica le attività vietate (art. 133), le attività consentite previa autorizzazione (artt. 134, 135) o nulla osta idraulico (art. 138)
- gli artt. 19, 19bis, 21 e gli artt. 29, 30, 32 (disciplina gli interventi in zona "A" e "B" delle fasce fluviali) delle Norme Tecniche di Attuazione del P.A.I. (Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico)
- il Dlgs 152/99 (vieta in maniera assoluta il tombamento di corsi d'acqua)
- la L.R. 102/90 (vincolo di inedificabilità)
- la L.R. 267/98 (ambiti perimetrali soggetti a misure di salvaguardia)
- la D.G.R. 7/6645 del 29/10/2001 allegato B (valutazione di compatibilità idraulica qualora il corso d'acqua presenti aspetti di criticità e di potenziale pericolosità).

Amministrazione comunale di Colorina (SO) – Studio inerente il reticolo idrografico minore secondo la D.G.R. n. 7/7868 del 25.01.2002 e successive modificazioni

Art. 19 – NORME FINALI

Le presenti norme si applicano a tutti i casi previsti negli articoli precedenti e a quelli non contenuti che comunque interessano aree di asservimento idraulico del reticolo idrico minore, nel rispetto della vigente normativa statale e regionale.

Artt. integrativi come richiesto nella nota prot. AE11.2010.0000453 di R.L. - SEDE TERRITORIALE DI SONDRIO

- a) In riferimento alle rogge attivate da eventuali derivazioni, e per le quali potrà essere prevista la sdemanializzazione, queste ultime vengono escluse dal reticolo idrico minore, ma dovranno comunque essere soggette a regolare manutenzione ed al rilascio di concessione nel periodo transitorio, da parte dell'Amministrazione Comunale, per eventuale occupazione di area demaniale, ivi compresi quei tratti di alveo dismessi e non aventi più funzionalità idraulica non facenti parte del reticolo idrico principale.
- b) In relazione alla presenza di situazioni di criticità, attuali e future, soprattutto sui tratti intubati, si dovrà prevedere una soluzione delle medesime, temporaneamente (periodo transitorio), tali criticità dovranno essere inserite nel Piano di Protezione Civile Comunale, essere soggette a regolare manutenzione e prevedere una fascia di rispetto di 10m.
- c) Nelle fasce in cui è prevista la deroga ai 10m, le nuove edificazioni dovranno essere supportate da uno studio di fattibilità geologica di dettaglio.

Febbraio 2007

Aggiornato Settembre 2011

Dr. Fabrizio Bigioli Geologo

Dr. Luca Orsatti Architetto

Amministrazione comunale di Colorina (SO) – Studio inerente il reticolo idrografico minore secondo la D.G.R. n. 7/7868 del 25.01.2002 e successive modificazioni

NORME PER LE ATTIVITA' DI POLIZIA IDRAULICA

All. 1 – D.G.R. 1 Agosto 2003 n° 7/13950 allegato C
(Canoni Regionali di Polizia Idraulica)

ALLEGATO C
CANONI REGIONALI DI POLIZIA IDRAULICA

A	Descrizione	Autorizzazione ai soli fini idraulici (senza occupazione di aree demaniali)	Concessione aree demaniali (con occupazione di aree demaniali)	
		Canone	Imposta regionale	
Attraversamenti aerei				
A.1	Linee elettriche con tensione sino a 30.000 V	€ 62,87	€ 31,44 + (€ 35,49 per ogni palo / € 76,05 per ogni traliccio)	
A.2	Linee elettriche con tensione superiore a 30.000 V sino a 150.000 V	€ 82,13	€ 41,07 + (€ 35,49 per ogni palo / € 76,05 per ogni traliccio)	
A.3	Linee elettriche con tensione superiore a 150.000 V sino a 250.000 V	€ 125,74	€ 62,87 + (€ 35,49 per ogni palo / € 76,05 per ogni traliccio)	
A.4	Linee elettriche con tensione superiore a 250.000 V	€ 188,60	€ 94,30 + (€ 35,49 per ogni palo / € 76,05 per ogni traliccio)	
A.5	Linee telefoniche	€ 125,74	€ 62,87 + (€ 35,49 per ogni palo / € 76,05 per ogni traliccio)	
A.6	Seggiovie, funivie, teleferiche per trasporto persone e/o cose	€ 418,78	€ 418,78	
A.7	Piccole teleferiche	€ 125,74	€ 125,74	
A.8	Palorci	€ 62,87	€ 62,87	
A.9	Ponte canaie, gasdotti, oleodotti, acquedotti, fognature:			
A.9.1	– fino a 1.000 mm di diametro	€ 7,10 al ml (canone minimo € 52,37)	€ 7,10 al ml (canone minimo € 52,37)	
A.9.2	– oltre 1.000 mm di diametro	€ 11,66 al ml (canone minimo € 52,37)	€ 11,66 al ml (canone minimo € 52,37)	
A.10	Passerella o ponticello ciclopedonale o pedonale (larghezza pari a quella indicata dal codice della strada per le piste ciclabili: largh.1,50 ml):			
A.10.1	– uso agricolo	€ 125,74	€ 125,74	
A.10.2	– uso agricolo all'interno dello stesso fondo	€ 62,87	€ 62,87	
A.10.3	– uso familiare/residenziale/uso pubblico	€ 125,74	€ 125,74	
A.10.4	– uso commerciale o industriale	€ 209,90	€ 209,90	
A.11	Ponte carreggiabile sino ad una superficie di 20 m ² :			
A.11.1	– uso agricolo	€ 125,74	€ 125,74	
A.11.2	– uso familiare/residenziale/uso pubblico	€ 125,74	€ 125,74	
A.11.3	– uso commerciale o industriale	€ 209,90	€ 209,90	
	Per la parte eccedente i 20 m ² , al canone va aggiunto:			
A.11.1.1	– uso agricolo	€ 3,04 al m ²	€ 3,04 al m ²	
A.11.2.1	– uso familiare/residenziale/uso pubblico	€ 5,07 al m ²	€ 5,07 al m ²	
A.11.3.1	– uso commerciale o industriale	€ 10,14 al m ²	€ 10,14 al m ²	
A.12	Attraversamento con cavi o tubazioni ancorate o annegate entro manufatti esistenti (ponti ecc.)			
A.12.1	– fino a 100 mm di diametro	€ 2,03 al ml (canone minimo € 52,37)	€ 2,03 al ml (canone minimo € 52,37)	
A.12.2	– oltre 100 mm di diametro	€ 2,54 al ml (canone minimo € 52,37)	€ 2,54 al ml (canone minimo € 52,37)	
A.13	Altro attraversamento aereo	€ 125,74	€ 125,74	
NOTE	Gli stessi canoni si applicano in caso di occupazione di aree demaniali in senso longitudinale al corso d'acqua; nel caso in cui l'attraversamento aereo preclude o rende difficoltoso l'utilizzo o il transito sull'area demaniale sottesa si dovrà istituire una pratica di occupazione di area demaniale			

L'imposta regionale è dovuta nella misura del 100% dell'importo complessivo del canone da versare

Amministrazione comunale di Colorina (SO) – Studio inerente il reticolo idrografico minore secondo la D.G.R. n. 7/7868 del 25.01.2002 e successive modificazioni

NORME PER LE ATTIVITA' DI POLIZIA IDRAULICA

		Autorizzazione ai soli fini idraulici (senza occupazione di aree demaniali)	Concessione aree demaniali (con occupazione di aree demaniali)	
			Canone	imposta regionale
B	Attraversamenti in sub-alveo			
B.1	Linee tecnologiche (es. fibre ottiche)	€ 125,74	€ 125,74	
B.2	Linee elettriche	€ 125,74	€ 125,74	
B.3	Linee telefoniche	€ 125,74	€ 125,74	
B.4	Acquedotti	€ 125,74	€ 125,74	
B.5	Fognature	€ 125,74	€ 125,74	
B.6	Gasdotti	€ 125,74	€ 125,74	
B.7	Oleodotti	€ 125,74	€ 125,74	
B.8	Cunicoli tecnologici	€ 209,90	€ 209,90	
B.9	Sifoni	€ 209,90	€ 209,90	
B.10	Sottopassi pedonali (larghezza pari a quella indicata dal codice della strada per le piste ciclabili: 3ml):			
B.10.1	- uso agricolo		€ 125,74	
B.10.2	- uso familiare/residenziale/uso pubblico		€ 125,74	
B.10.3	- uso commerciale o industriale		€ 209,90	
B.11	Sottopassi carreggiabili sino ad una superficie di 20 m ² :			
B.11.1	- uso agricolo		€ 125,74	
B.11.2	- uso familiare/residenziale/uso pubblico		€ 125,74	
B.11.3	- uso commerciale o industriale		€ 209,90	
	Per la parte eccedente i 20 m ² , al canone va aggiunto:			
B.11.1.1	- uso agricolo		€ 3,04 al m ²	
B.11.2.1	- uso familiare/residenziale/uso pubblico		€ 5,07 al m ²	
B.11.3.1	- uso commerciale o industriale		€ 10,14 al m ²	
B.12	Altro attraversamento in sub-alveo.	€ 125,74	€ 125,74	
NOTE	Se posizionate su terreno demaniale o in alveo in senso longitudinale al corso d'acqua, al canone va aggiunto: manufatti fino a 100 mm di diametro € 1,01 al ml - superiore a 100 mm € 2,03 al ml; nel caso in cui il manufatto/l'opera non sia completamente sepolto/a sotto la livelletta dell'alveo si dovrà istruire una pratica di occupazione di area demaniale.			
C	Tombinature			
C.1	Uso viabilistico, parcheggio, area attrezzata		€ 5,07 al m ² (canone minimo € 125,74)	
C.2	Uso residenziale/industriale		Canone=superficie x 1/12 valore unitario area (1) (canone minimo € 209,90)	
	Qualora sull'area insista un corpo fabbrica o una sua porzione il canone dovrà essere il seguente: canone = superficie x 1/12 valore unitario area (1) + superficie demaniale occupata dal corpo fabbrica x 1/12 valore unitario corpo fabbrica (2)			
C.3	Uso agricolo		canone da calcolarsi ai sensi della legge 3 maggio 1982, n. 203 e successive modific. (3) (canone minimo € 68,87)	
D	Transito di sommità arginale			
D.1	Singole autorizzazione di transito		€ 125,74	
E	Rampe di collegamento agli argini dei corsi d'acqua			
E.1	Pedonale		€ 78,59	
E.2	Carrabile		€ 131,82	
	nel caso di più rampe, va aggiunto:			
E.1.1	- pedonale		€ 39,30 per rampa	
E.2.1	- carrabile		€ 65,91 per rampa	
NOTE	Anche se con doppio sbocco sulla sommità purché confluenti in un unico punto al piede esterno dell'argine; nel caso di rampa adibita ad uso commerciale e/o industriale il canone è incrementato del 30%.			
F	Sfalcio erbe - taglio piante			
F.1	Sfalcio erbe e arbusti		€ 20,94 ha (canone minimo € 52,37)	
F.2	Taglio piante		€ 500 ha (canone minimo € 52,37)	
	su sponde, argini, sommità arginali e aree ad asservimento idraulico (4)			
G	Scarichi acque			
G.1	Acque meteoriche e scarichi fognature privati	€ 62,87	€ 62,87	
G.2	Scoimatori troppo pieni acque fognarie	€ 251,47	€ 251,47	
G.3	Acque fognarie provenienti da depuratori gestiti da Enti pubblici:			
G.3.1	- fino a 5000 ab.	€ 251,47	€ 251,47	
G.3.2	- tra i 5000 e i 50000 ab.	€ 367,07	€ 367,07	
G.3.3	- tra i 50000 e i 100000 ab.	€ 734,14	€ 734,14	
G.3.4	- oltre i 100000 ab.	€ 1.468,27	€ 1.468,27	

L'imposta regionale è dovuta nella misura del 100% dell'importo complessivo del canone da versare

Amministrazione comunale di Colorina (SO) – Studio inerente il reticolo idrografico minore secondo la D.G.R. n. 7/7868 del 25.01.2002 e successive modificazioni

NORME PER LE ATTIVITA' DI POLIZIA IDRAULICA

		Autorizzazione ai soli fini idraulici (senza occupazione di aree demaniali)	Concessione aree demaniali (con occupazione di aree demaniali)	
			Canone	Imposta regionale
G.4	Scarichi acque industriali o provenienti da depuratori o da impianti fognari gestiti da privati (escluse le derivazioni d'acqua)	€ 262,12 m ³ /sec (canone minimo € 262,12)	€ 262,12 m ³ /sec (canone minimo € 262,12)	
G.5	Scarichi acque per attività proprie dell'imprenditore agricolo (escluse le derivazioni d'acqua)	€ 251,47	€ 251,47	
G.6	Altri scarichi	€ 262,12 m ³ /sec (canone minimo € 262,12)	€ 262,12 m ³ /sec (canone minimo € 262,12)	
NOTE	I canoni sono riferiti per una singola bocca di scarico; gli scarichi nel terreno per sistemazioni agricole, da parte di imprese iscritte nel registro delle Aziende Agricole, sono esenti dal pagamento del canone; per i corsi d'acqua gestiti dai Consorzi di Bonifica, i soggetti gravati da contributi di bonifica sono tenuti al versamento del canone solo nel caso che il manufatto di scarico occupi area demaniale.			
H	Ulteriori casi di occupazione di aree demaniali			
H.1	Aree per uso agricolo		canone da calcolarsi ai sensi della legge 3 maggio 1982, n. 203 e successive modific. (3) (canone minimo € 52,37)	
	Per il rilascio di nuove concessioni e per i rinnovi inerenti le pertinenze idrauliche ad uso gioppicoltura, dovrà essere richiesto preventivo parere dell'Autorità di Bacino secondo le modalità che saranno disposte da specifiche direttive dell'Autorità stessa.			
H.2	Aree per uso non agricolo		Canone=superficie x 2% valore unitario area (1) (canone minimo € 125,74)	
	Qualora sull'area insista un corpo fabbrica o una sua porzione il canone dovrà essere il seguente: canone = superficie x 2% valore unitario area (1) + superficie demaniale occupata dal corpo fabbrica x 2% valore unitario corpo fabbrica (2)			
H.3	Posa bilanciamenti di pesca in riva a corsi d'acqua (media mt. 15 x 15)		€ 392,93	
H.4	Cartelli pubblicitari:			
H.4.1	- monofacciali fino a 5 m ² di superficie		€ 91,26 al m ² (canone minimo € 91,26)	
H.4.2	- bifacciali fino a 5 m ² di superficie		€ 146,02 al m ² (canone minimo € 146,02)	
	Parte eccedente i 5 m ² : monofacciali € 35,00 m ² , bifacciali € 56,00 m ²			
H.5	Pali di illuminazione (per ogni palo)		€ 35,49	
H.6	Appostamenti fissi di caccia (previa autorizzazione della provincia):			
H.6.1	- con capanno		€ 655,05	
H.6.2	- senza capanno		€ 392,93	
H.7	Muri di contenimento e difese spondali:			
H.7.1	- per pertinenze idrauliche ad uso agricolo		canone da calcolarsi ai sensi della legge 3 maggio 1982, n. 203 e successive modific. (3) (canone minimo € 52,37)	
H.7.2	- per pertinenze idrauliche ad uso diverso		Canone=superficie x 2% valore unitario area (1) (canone minimo € 104,74)	
H.8	Occupazione area demaniale in aree protette (rif. art. 41, comma 3, d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modificazioni)		gratuito	
H.9	Occupazione area demaniale per interventi di ripristino e recupero ambientale realizzati da enti pubblici ai fini del rimboschimento		gratuito	
H.10	Guadi/selciatori (massi annegati in cls) con traversa di fondo o manufatti e opere artificiali (deve esserci un'opera di presidio)		€ 62,87	
H.11	Recinzioni, ringhiere, parapetti o simili lungo gli argini		€ 1,50 ml (canone minimo € 52,37)	
H.12	Altre occupazioni di aree demaniali		€ 111,54 ha (canone minimo € 52,37)	
(1)	Valore unitario dell'area calcolato utilizzando il valore di mercato, mediante la stima comparativa delle aree limitrofe alla zona, considerato per la determinazione dell'I.C.I.			
(2)	Valore unitario del corpo fabbrica calcolato utilizzando il valore di mercato, mediante la stima comparativa delle aree limitrofe alla zona, considerato per la determinazione dell'I.C.I.			
(3)	In particolare sono da applicare gli articoli n. 9, 10 e 13 della della legge 3 maggio 1982, n. 203 «Norme sui contratti agrari» e successive modificazioni e l'art. 6 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 226.			
(4)	Nel caso di rilevati arginali la concessione deve comprendere il taglio sugli argini (lato campagna e lato fiume) e sulla sommità arginale. Nel calcolo della superficie utile, ai fini della determinazione del canone, non deve essere considerato la superficie dell'argine lato fiume nonché la sommità arginale; per asservimento idraulico si intende la fascia di 10 m, di cui al r.d. 25 luglio 1904, n. 523, fascia che va conteggiata, qualora sia area demaniale, dal piede esterno dell'argine o dal ciglio della sponda del corso d'acqua, nel caso non vi sia argine.			

L'imposta regionale è dovuta nella misura del 100% dell'imposto complessivo del canone da versare

Amministrazione comunale di Colorina (SO) – Studio inerente il reticolo idrografico minore secondo la D.G.R. n. 7/7868 del 25.01.2002 e successive modificazioni

NORME PER LE ATTIVITA' DI POLIZIA IDRAULICA

NOTE GENERALI

- Il canone annuo, per tutte le opere di pubblica utilità realizzate da parte di Enti pubblici, non potrà essere inferiore a € 52,37 e non superiore al 10% di quello risultante applicando i valori del presente allegato (d.g.r. 12 aprile 2002, n. 8743).

- I canoni sopraelencati sono assoggettati a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell'€ calcolati distintamente dall'Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita e per i prezzi all'ingrosso (d.l. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni nella legge 1 dicembre 1981, n. 692).

- I canoni di occupazione di area demaniale comprendono anche l'indennità di servitù implicitamente costituita sull'area demaniale a favore del privato.

- Per quanto concerne i canoni regionali di escavazione di materiali inerti degli alvei dei corsi d'acqua (calcolati per Provincia), gli stessi dovranno fare riferimento agli ultimi provvedimenti in materia del Direttore Generale Territorio e Urbanistica.

- Non sono ammesse occupazioni di aree demaniali per attraversamenti longitudinali e trasversali che riducano la sezione dell'alveo.

- Per quanto riguarda le tombinature, premesso che se le opere di tombinatura sono regolarmente autorizzate anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 152/1999, non è possibile ordinarne la rimozione, in tutte le altre situazioni è vietato la copertura dei corsi d'acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità e la realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti.

- **Nei casi non ricompresi nella presente tabella si rimanda alla valutazione motivata e discrezionale del responsabile del procedimento che valuta, di volta in volta, la tipicità del caso e determina il relativo canone da applicarsi.**

Amministrazione comunale di Colorina (SO) – Studio inerente il reticolo idrografico minore secondo la D.G.R. n. 7/7868 del 25.01.2002 e successive modificazioni

NORME PER LE ATTIVITA' DI POLIZIA IDRAULICA

All. 2 - R.D. 25 luglio 1904 n° 523

artt. da 1 a 11 (*omissis*)

art. 12

I lavori ai fiumi e torrenti che avessero per l'unico oggetto la conservazione di un ponte o di una strada pubblica, ordinaria o ferrata, si eseguono e si mantengono a spese esclusive di quella amministrazione a cui spetta la conservazione del ponte o della strada.

Se essi gioveranno anche ai terreni e ad altri beni pubblici e privati, i proprietari e possidenti potranno essere chiamati a concorrere in ragione dell'utile che ne risentiranno.

Sono ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti, le costruzioni delle opere di sola difesa dei loro beni contro i corsi d'acqua di qualsiasi natura non compresi nelle categorie precedenti. Essi possono però chiedere di essere costituiti in consorzio amministrativo col procedimento di cui all'articolo 21, chiamando a concorrere gli eventuali proprietari, che dall'opera risentono beneficio.

Per la manutenzione di queste opere e per la sistemazione dell'alveo dei minori corsi d'acqua, distinti dai fiumi e torrenti con la denominazione di fossati, rivi e colatori pubblici quando concorra l'assenso degli interessati secondo l'articolo 21.

artt. da 13 a 19 (*omissis*)

art. 20

I comuni possono essere chiamati a far parte dei consorzi per argini e ripari sui fiumi e torrenti quando tali opere giovino alla difesa dei loro abitati, quando si tratti d'impedire i disalveamenti, e finalmente quando i lavori possano coadiuvare alla conservazione del valore imponibile del rispettivo territorio.

art. 21

Ove non esista consorzio per la costruzione o conservazione dei ripari od argini, ne potrà a cura degli interessati essere promossa la costituzione, presentando al sindaco, ove si tratti di opera di un interesse concernente il loro territorio comunale, ed al prefetto in ogni altro caso, gli elementi sufficienti per riconoscere la necessità delle opere, la loro natura e la spesa presuntiva, non meno che l'elenco dei proprietari, i quali possono venir chiamati a concorso.

Il sindaco o rispettivamente il prefetto fa pubblicare la domanda nel comune o comuni in cui sono posti i beni che si vorrebbero soggetti a concorso, e decreta la convocazione di tutti gl'interessati dopo un congruo termine, non minore di quindici giorni dalla pubblicazione anzi accennata.

In seguito al voto espresso dagli interessati comparsi, il consiglio comunale o rispettivamente il consiglio provinciale, delibera sulla costituzione del proposto consorzio, statuendo sulle questioni e dissidenze che fossero insorte.

Questa deliberazione per divenire esecutiva deve essere omologata dal prefetto.

Del provvedimento prefettizio sarà data notizia mediante avviso all'albo pretorio del comune o dei comuni interessati.

artt. da 22 a 58 (*omissis*)

art. 59

Trattandosi di argini pubblici, i quali possono rendersi praticabili per istrade pubbliche e private sulla domanda che venisse fatta dalle amministrazioni o da particolari interessati, potrà loro concedersene l'uso sotto le condizioni che per la perfetta conservazione di essi argini saranno prescritte dal prefetto, e potrà richiedersi alle dette amministrazioni o ai particolari un concorso nelle spese di ordinaria riparazione e manutenzione.

Allorché le amministrazioni o i privati si rifiutassero di assumere la manutenzione delle sommità arginali ad uso strada, o non la eseguissero dopo averla assunta, i corrispondenti tratti d'argine verranno interclusi con proibizione del transito.

artt. da 60 a 62 (*omissis*)

art. 63

Se i terreni manchino di scolo naturale, i proprietari dei terreni sottostanti non possono opporsi che in questi si aprano i canali e si formino gli argini ed altre opere indispensabili per procurare a quelli un sufficiente scolo artificiale.

In tali casi, salvo sempre l'effetto delle convenzioni, dei possessi e delle servitù legittimamente acquistate, i proprietari dei terreni sovrastanti, insieme agli obblighi generali imposti dalla legge per l'acquisto della servitù coattiva di acquedotto, avranno specialmente quello di formare e mantenere perpetuamente a loro spese i canali di scolo, di difendere i fondi attraverso dei quali essi passano, e di risarcire i danni che possano in ogni tempo derivarne.

Queste disposizioni sono anche applicabili alle occupazioni dei terreni per apertura, costruzione e manutenzione dei canali di disseccamento, dei fossi, degli argini ed altre opere necessarie all'esecuzione dei lavori di bonificazione dei terreni paludosi e vallivi, e per la innocuità di essi lavori, sia che i bonificamenti si facciano per asciugamento o per colmata.

art. 64

I lavori di acque aventi per unico oggetto gli scoli o i bonificamenti e miglorie dei terreni, sono a carico esclusivo dei proprietari.

artt. da 65 a 92 (*omissis*)

art. 93

Amministrazione comunale di Colorina (SO) – Studio inerente il reticolo idrografico minore secondo la D.G.R. n. 7/7868 del 25.01.2002 e successive modificazioni

NORME PER LE ATTIVITA' DI POLIZIA IDRAULICA

Nessuno può fare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale, cioè nello spazio compreso fra le sponde fisse dei medesimi, senza il permesso dell'autorità amministrativa.

Formano parte degli alvei i rami o canali, o diversivi dei fiumi, torrenti, rivi e scolatoi pubblici, ancorché in alcuni tempi dell'anno rimangono asciutti.

art. 94

Nel caso di alvei a sponde variabili od incerte, la linea, o le linee, fino alle quali dovrà intendersi estesa la proibizione di che nell'articolo precedente, saranno determinate anche in caso di contestazione dal prefetto, sentiti gli interessati.

art. 95

Il diritto dei proprietari frontisti di munire le loro sponde nei casi previsti dall'art. 58, è subordinato alla condizione che le opere o le piantagioni non arrechino né alterazione al corso ordinario delle acque, né impedimento alla sua libertà, né danno alle proprietà altrui, pubbliche o private, alla navigazione, alle derivazioni ed agli opifici legittimamente stabiliti, ed in generale ai diritti dei terzi.

L'accertamento di queste condizioni è nelle attribuzioni del prefetto.

art. 96 (art. 168, legge 20 marzo 1985, n. 2248, allegato F).

Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti:

- a) La formazione di pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque. Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l'esercizio di legittime ed innocue concessioni della pesca, quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere;
- b) Le piantagioni che s'inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
- c) Lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di nove metri dalla linea a cui arrivano le acque ordinarie. Per i rivi, canali e scolatoi pubblici la stessa proibizione è limitata ai piante menti aderenti alle sponde;
- d) La piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a distanza dalla opposta sponda minore di quella nelle rispettive località stabilita, o determinata dal prefetto, sentite le amministrazioni dei comuni interessati e l'ufficio del genio civile;
- e) Le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e sotto banche lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili;
- f) Le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi;
- g) Qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti;
- h) Le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatoi pubblici tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti;
- i) Il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe e banchine dei pubblici canali e loro accessori;
- k) L'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai fiumi, torrenti e canali pubblici minore di quella voluta dai regolamenti e consuetudini locali, o di quella che dall'autorità amministrativa provinciale sia riconosciuta

Amministrazione comunale di Colorina (SO) – Studio inerente il reticolo idrografico minore secondo la D.G.R. n. 7/7868 del 25.01.2002 e successive modificazioni

necessaria per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque;
l) Qualunque opera nell'alveo o contro le sponde dei fiumi o canali navigabili, o sulle vie alzaie, che possa nuocere alla libertà ed alla sicurezza della navigazione ed all'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;
m) I lavori od atti non autorizzati con cui si venissero a ritardare od impedire le operazioni del trasporto dei legnami a galla ai legittimi concessionari.
n) Lo stabilimento di molini natanti.

art. 97

Sono opere ed atti che non si possono eseguire se non con speciale permesso del prefetto e sotto l'osservanza delle condizioni dal medesimo imposte, i seguenti:

a) la formazione di pennelli, chiuse ed altre simili opere nell'alveo dei fiumi e torrenti per facilitare l'accesso e l'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;
b) la formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzano entro gli alvei oltre le linee che fissano la loro larghezza normale;
c) i dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza minore di metri cento dalla linea a cui giungono le acque ordinarie, ferme le disposizioni di cui all'art. 95, lettera c);
d) le piantagioni delle alluvioni a qualsivoglia distanza dalla opposta sponda, quando si trovino di fronte di un abitato minacciato da corrosione, ovvero di un territorio esposto al pericolo di disallineamenti;
e) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti;
f-g-h-i) *(lettere abrogate dall'articolo 224, numero 19, R.D. n. 1775 del 1933)*
k) la ricostruzione, tuttoché senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse stabili ed incili delle derivazioni, di ponti, ponti canali, botti sotterranee e simili esistenti negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali demaniali;
(lettera parzialmente abrogata dall'articolo 224, numero 19, R.D. n. 1775 del 1933)
l) il trasporto in altra posizione dei molini natanti stabiliti sia con chiuse, sia senza chiuse, fermo l'obbligo dell'intera estirpazione delle chiuse abbandonate;
m) l'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dal letto dei fiumi, torrenti e canali pubblici, eccettuate quelle località ove, per invasa consuetudine si suole praticare senza speciale autorizzazione per usi pubblici e privati. Anche per queste località però l'autorità amministrativa limita o proibisce tali estrazioni ogniqualvolta riconosca poterne il regime delle acque e gli interessi pubblici o privati esserne lesi;
n) l'occupazione delle spiagge dei laghi con opere stabili, gli scavamenti lung'esse che possano promuovere il deperimento o recar pregiudizio alle vie alzaie ove esistono, e finalmente la estrazione di ciottoli, ghiaie o sabbie, fatta eccezione, quanto a detta estrazione, per quelle località ove per consuetudine invasa suolsi praticare senza speciale autorizzazione.

art. 98

Non si possono eseguire, se non con speciale autorizzazione del ministero dei lavori pubblici, e sotto la osservanza delle condizioni dal medesimo imposte, le opere che seguono:

a-b-c) *(lettere abrogate dall'articolo 224, numero 19, R.D. n. 1775 del 1933 in relazione all'articolo 217 dello stesso)*
d) le nuove costruzioni nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici o canali demaniali, di chiuse, ed altra opera stabile per le derivazioni di ponti, ponti canali e botti sotterranee, non che le innovazioni intorno alle opere di questo genere già esistenti;
(lettera parzialmente abrogata dall'articolo 224, numero 19, R.D. n. 1775 del 1933 in relazione all'articolo 217 dello stesso)
e) la costruzione di nuove chiaviche di scolo a traverso gli argini e l'annullamento delle esistenti,
f) *(omissis)*

Amministrazione comunale di Colorina (SO) – Studio inerente il reticolo idrografico minore secondo la D.G.R. n. 7/7868 del 25.01.2002 e successive modificazioni

art. 99

Le opere indicate nell'articolo precedente sono autorizzate dai prefetti, quando debbono eseguirsi in corsi di acqua non navigabili e non compresi fra quelli iscritti negli elenchi delle opere idrauliche di seconda categoria.

art. 100

I fatti ed attentati criminosi di tagli o rotture di argini o ripari, saranno puniti ai termini delle vigenti leggi penali.

artt. 101 e 102 (omissis)